



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO AGRARIO "GIUSEPPE GARIBALDI"



1872

2019

VIA ARDEATINA, 524 – 00178 ROMA - XIX Distretto – RMTA070005

Tel. 06/121127240 - Cod. Fisc.: 80185390582 – P.IVA Azienda: 02132081007

E-mail: rmta070005@istruzione.it - PEC: rmta070005@pec.istruzione.it - Sito web www.itasgaribaldi-roma.gov.it

CIRCOLARE N.° 6

Prot. N.° 9190/1.1.h

Roma, 05/09/2019

**Al Personale Docente, Educativo e ATA
Agli alunni e loro Gen./Rappr. Legali
All'utenza
e p.c. Al DSGA e sito web**

OGGETTO: Disposizioni relative al divieto di fumo

Si ricorda a tutto il personale scolastico, agli alunni e all'utenza, il divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche, sia nei locali chiusi che nelle aree esterne di pertinenza (giardini e cortili), anche relativamente all'uso della sigaretta elettronica (D.L. 12 settembre 2013, n. 104).

Il divieto interessa tutto il personale scolastico e gli alunni e si estende a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e nelle pertinenze esterne dell'Istituto.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare nei locali e aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni ai docenti dello Staff di presidenza che sono stati individuati quali addetti alla sorveglianza del divieto di fumo, con facoltà di far rispettare la normativa vigente e di sanzionare gli eventuali trasgressori. Gli stessi vigileranno sull'applicazione della norma in tutti i locali dell'Istituto ed eleveranno verbale di contestazione (modello in allegato) nei casi in cui il divieto non venga rispettato.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Pontarelli
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

ITA GIUSEPPE GARIBALDI - ROMA

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Verbale n. / (anno)

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nei locali _____
/area all'aperto di pertinenza della scuola _____,
alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato
dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n.
3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. _____ del _____ ha accertato che il
Sig. _____, nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
identificato con _____, in servizio presso (se dipendente) _____
_____ ha violato la norma dell'art. 51 della L.n. 3/2003 in quanto

_____ (sorpreso
nell'atto di fumare in _____ ; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta
dopo aver fumato, ecc.) Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stesso/auna ammenda pari a € ;
si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di POTENZA; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131Tcorrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto comprensivo Mons. Caselle di RAPOLLA –PZ). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto
